



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

PROGETTO
DI
PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - P.A.I.
Elaborato dal Comitato Tecnico nella seduta del 9 aprile 2002 -

NORME DI ATTUAZIONE

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter.

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione del Piano

Art. 2. Criteri generali di assetto del bacino

Art. 3. Elaborati del P.A.I.

Art. 4. Effetti giuridici

TITOLO II – ASSETTO GEOMORFOLOGICO

PARTE I – FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5. Finalità specifiche

Art. 6. Ambito territoriale di applicazione

Art. 7. Elaborati del Piano (assetto geomorfologico)

PARTE II – PRESCRIZIONI QUADRO

Art. 8. Individuazione e delimitazione delle aree interessate da dissesto dei versanti e classificazione in relazione al livello di pericolosità e di rischio

Art. 9. Compatibilità della pianificazione urbanistica e territoriale con le aree interessate da dissesto dei versanti

Art. 10. Compatibilità e sostenibilità delle attività di trasformazione del territorio e riordino del vincolo idrogeologico

PARTE III – PRESCRIZIONI DIRETTE

Art. 11. Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R4

Art. 12. Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R3

PARTE IV – INTERVENTI

Art. 13. Criteri di intervento attraverso opere di consolidamento e sistemazioni idraulico-forestali

Art. 14. Interventi nelle situazioni di rischio per movimenti franosi

Art. 15. Classificazione dei bacini collinari e montani in base allo stato ed alle necessità di assetto

Art. 16. Interventi di sistemazione collinare e montana.

Art. 17. Orientamento della politica agricolo-forestale

Art. 18. Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica

Art. 19. Compatibilità delle attività estrattive sui versanti

TITOLO III – ASSETTO IDRAULICO

PARTE I – FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 20.** Finalità specifiche
- Art. 21.** Criteri specifici di assetto idraulico
- Art. 22.** Ambito di applicazione
- Art. 23.** Elaborati del Piano (assetto idraulico)

PARTE II – PRESCRIZIONI QUADRO

- Art. 24.** Compatibilità della pianificazione urbanistica e territoriale con le aree interessate da pericolosità idraulica

PARTE III – PRESCRIZIONI DIRETTE

- Art. 25.** La fascia A
- Art. 26.** La fascia B
- Art. 27.** La fascia C
- Art. 28.** Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle zone definite a rischio per fenomeni idraulici R4.
- Art. 29.** Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle zone definite a rischio per fenomeni idraulici R3

PARTE IV – INTERVENTI

- Art. 30.** Interventi di difesa idraulica
- Art. 31.** Disciplina dell'estrazione di materiale inerte
- Art. 32.** Interventi di manutenzione idraulica
- Art. 33.** Esercizio delle dighe di competenza statale.

PARTE V – DISCIPLINA SPECIFICA DI ASSETTO

- Art. 34.** Disciplina d'assetto del fiume Tevere tra l'invaso di Corbara e Orte
- Art. 35.** Disciplina d'assetto del fiume Tevere tra Orte e la traversa di Castel Giubileo
- Art. 36.** Disciplina d'assetto del fiume Tevere a valle della traversa di Castel Giubileo e del Fiume Aniene
- Art. 37.** Disciplina d'assetto del fiume Aniene a valle del Grande Raccordo Anulare

TITOLO IV – NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 38.** Piani di protezione civile
- Art. 39.** Vigilanza, monitoraggio ed aggiornamento del Piano
- Art. 40.** Pianificazione stralcio di bacino e pianificazione provinciale
- Art. 41.** Quadro degli interventi e fabbisogno finanziario.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

1. Il Piano stralcio di assetto idrogeologico, di seguito denominato P.A.I., persegue la migliore compatibilità tra le aspettative di utilizzo e di sviluppo del territorio e la naturale dinamica idrogeomorfologica del bacino, nel rispetto della tutela ambientale e della sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture.
2. L'ambito territoriale di applicazione del Piano è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Tevere così come definito dal D.P.R. 1° Giugno 1998.

Art. 2. Criteri generali di assetto del bacino

- 1 Il P.A.I. è redatto secondo i criteri e le metodologie descritte nella Relazione Generale sulla base dello stato attuale delle conoscenze ivi descritte.
- 2 I criteri di assetto del bacino fanno riferimento:
 - a) alle caratteristiche fisiche dei versanti e del sistema di drenaggio dei bacini collinari e montani in considerazione dei movimenti gravitativi, dei processi erosivi e dei processi di trasporto e sedimentazione, di seguito individuato come "Assetto geomorfologico";
 - b) alle caratteristiche fisiche delle aree alluvionali del reticolo idrografico in considerazione dei fenomeni di esondazione, di seguito individuato come "Assetto idraulico";
 - c) alle caratteristiche ambientali e di antropizzazione del territorio, ivi compresi i beni culturali e ambientali di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;
 - d) alle situazioni di rischio sulla base delle definizioni contenute nell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. del 29 settembre 1998.

Art. 3. Elaborati del P.A.I.

- 1 Fanno parte integrante del P.A.I. i seguenti elaborati:

Relazione generale
Relazione di sintesi
Norme di attuazione
Allegati alle Norme di attuazione
Quadro generale degli interventi

- 2 Gli elaborati specifici dell'Assetto geomorfologico sono elencati all'art. 7 del Titolo II.
- 3 Gli elaborati specifici dell'Assetto idraulico sono elencati all'art. 23 del Titolo III.

Art. 4. Effetti giuridici

- 1 Ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.18 maggio 1989, n.183, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e per gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui ai successivi articoli 11, 12, 25, 26, 28, 29 limitatamente alle aree

ricomprese negli elaborati "Atlante delle situazioni di rischio da frana", "Fasce fluviali e zone di rischio del reticolo principale" e "Atlante delle situazioni di rischio idraulico", ed agli articoli 34, 36 e 37 limitatamente alle aree ricomprese nei relativi elaborati.

2 Ai sensi dell'art. 1.bis del D.L. 12 ottobre 2000 n. 279 convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000 n. 365 le determinazioni assunte in sede di Comitato Istituzionale, a seguito di esame nelle Conferenze Programmatiche costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

3 Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al comma 1, le Regioni, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n.183 entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di approvazione del Piano, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico con particolare riferimento alle prescrizioni quadro di cui agli articoli successivi anche ai fini dell'eventuale delocalizzazione degli edifici e delle previsioni urbanistiche non ancora attuate, nonché, eventualmente, anche ai fini delle misure incentivanti previste all'art.1, comma 5 del d.l. N. 180/98, convertito con legge 267/98.

4 Decorso tale termine gli Enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico, adottando i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici secondo il disposto dell'art. 17, comma 6, della L. n. 183/1989 ed adeguandone quindi le disposizioni in riferimento sia alle suddette prescrizioni immediatamente vincolanti sia alle altre.

5 Nelle zone interessate da perimetrazioni di fasce fluviali e di zone di rischio definite R3 ed R4, riportate negli elaborati "Fasce fluviali e zone di rischio del reticolo principale", "Atlante delle situazioni di rischio idraulico" ed "Atlante delle situazioni di rischio da frana", e limitatamente a dette perimetrazioni di fasce fluviali e di zone di rischio, l'attuazione degli strumenti urbanistici è subordinata al completamento degli adempimenti di cui al comma 6.

6 I comuni provvedono alla trasposizione cartografica dei limiti delle fasce fluviali, delle zone di rischio idraulico e delle zone di rischio da frana su cartografia alla scala adottata dai piani regolatori generali e/o su base catastale. Eventuali problemi di interpretazione derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi sono risolti a vantaggio della sicurezza.

7 I manufatti anche in parte attraversati dal limite di fascia fluviale e/o di zona di rischio sono ricompresi nella fascia e/o nella zona di rischio interessata dalle prescrizioni più restrittive.

8 Nelle aree ove si sovrappongono zone di rischio relative a differenti rischi e/o livelli di rischio prevale la disciplina più restrittiva.

9 Il limite della fascia A del P.A.I. non può mai distare meno di 10 metri dalla sponda del corso d'acqua o dal piede esterno dell'argine, ove esistente.

10 Ferme restando le misure di carattere ambientale e paesaggistico, ai fini della prevenzione del rischio idraulico nelle aree della restante parte del reticolo del bacino, diverse dal reticolo principale, valgono le misure di riduzione e mitigazione del rischio idraulico previste dal comma 8 dell'articolo 24.

11 Ferme restando le misure più restrittive di carattere ambientale e paesaggistico, ai fini della prevenzione del rischio da frana, i programmi di previsione e prevenzione, previsti dalla legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e successive modificazioni e/o integrazioni, tengono conto dell'individuazione delle aree del bacino interessate dai dissesti per movimenti gravitativi di cui al comma 1 dell'art.8.

TITOLO II – ASSETTO GEOMORFOLOGICO

PARTE I – FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5. Finalità specifiche

1 Il P.A.I., relativamente all'assetto geomorfologico dei bacini collinari e montani ed in generale dei versanti, persegue le seguenti finalità:

- a) la regimazione dei deflussi idrici dei versanti ai fini dell'equilibrio della distribuzione delle acque nel sistema monte-valle e del mantenimento di un ottimale fattore transitorio di invaso con riferimento alle problematiche di carattere idraulico trattate al Titolo III delle presenti norme;
- b) il contenimento dei fenomeni di erosione accelerata dei suoli;
- c) il contenimento dell'attività erosiva dei corsi d'acqua e la stabilità dei versanti;
- d) la conservazione di un adeguato apporto di materiale terrigeno per l'alimentazione del trasporto solido e il mantenimento degli equilibri dei litorali;
- e) la compatibilità degli insediamenti e delle infrastrutture con i dissesti ed i movimenti gravitativi attraverso:
 - azioni volte a prevenire l'esposizione a nuove situazioni di rischio;
 - azioni volte a raggiungere un adeguato livello di sicurezza nelle situazioni di rischio già conclamate.

Art. 6. Ambito territoriale di applicazione

1 L'ambito territoriale di applicazione del presente titolo è costituito dall'intero bacino idrografico, suddiviso in 181 sottobacini aggregati in 13 sottobacini principali, come da perimetrazione rappresentata nell'elaborato "Carta dei sottobacini del fiume Tevere".

2 Ai fini delle presenti norme con il termine di "sottobacino" si intende ciascuna delle 181 suddivisioni del bacino.

3 I sottobacini concorrono alla formazione dei deflussi lungo il reticolo idrografico secondo lo schema gerarchico rappresentato nell'elaborato "Schema gerarchico dei sottobacini del fiume Tevere", con la distinzione tra sottobacini prevalentemente collinari e montani e sottobacini di pianura.

Art. 7 Elaborati del Piano (assetto geomorfologico)

1 Le norme del presente Titolo fanno riferimento agli elaborati ed agli allegati di seguito elencati e specificatamente richiamati nell'articolato:

Elaborati cartografici

"Carta dei sottobacini del fiume Tevere"

“Schema gerarchico dei sottobacini del fiume Tevere”

“Inventario dei fenomeni franosi”

“Carta indice di franosità totale”

“Atlante delle situazioni di rischio da frana”

“Atlante dei sottobacini collinari e montani”

“Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli”

Allegati

“Procedura di individuazione, delimitazione e valutazione delle situazioni di rischio da frana”

“Linee guida per la valutazione della fattibilità, della economicità e dell’inserimento ambientale degli interventi in situazioni di rischio da frana”.

PARTE II – PRESCRIZIONI QUADRO

Art. 8. Individuazione e delimitazione delle aree interessate da dissesto dei versanti e classificazione in relazione al livello di pericolosità e di rischio

1 Il P.A.I., conformemente ai criteri di cui all'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. del 29 settembre 1998, individua attraverso l'elaborato "Inventario dei fenomeni franosi" le aree di versante interessate da dissesto per movimenti gravitativi, l'inventario classifica lo stato di attività delle frane in "attive", "quiescenti" ed "inattive".

2 L'allegato alle presenti norme, recante "Procedura di individuazione, delimitazione e valutazione delle situazioni di rischio da frana", individua le metodologie di attribuzione della pericolosità e del livello di rischio.

3 L'elaborato "Atlante delle situazioni di rischio da frana" individua le situazioni di rischio cui si applicano le prescrizioni degli articoli 11 e 12.

Art. 9. Verifica di compatibilità della pianificazione urbanistica e territoriale vigente con le aree interessate da dissesto dei versanti

1 Le Regioni, in sede di emanazione delle disposizioni previste nell'art. 4, comma 5, stabiliscono gli adempimenti, nonché i termini a carico di Province e Comuni al fine del recepimento dell'elaborato "Carta Inventario dei fenomeni franosi", nonché ai fini della verifica, da parte dei Comuni sulla base di studi geologici e geomorfologici, della compatibilità delle previsioni urbanistiche dei Piani vigenti con il rischio dei dissesti evidenziato nella carta medesima, definendo anche le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di rischio. I Comuni notificano le risultanze di tale verifica all'Autorità di Bacino, alla Regione ed alla Provincia. I Comuni, conseguentemente agli adempimenti di cui sopra e sulla base delle eventuali indicazioni della Regione o dell'Ente delegato, modificano e adeguano gli strumenti urbanistici vigenti al fine di evitare il verificarsi di situazioni di rischio.

2 Nelle aree in frana comunque individuate i Comuni, ove rilevino situazioni di rischio che non siano già comprese negli elenchi e nelle perimetrazioni delle situazioni di rischio di cui agli articoli 11 e 12, procedono a delimitare le situazioni di rischio secondo i criteri contenuti nell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. del 29 settembre 1998 e con le modalità di cui all'allegato alle presenti norme recante "Procedura di individuazione, delimitazione e valutazione delle situazioni di rischio da frana".

3 Gli elaborati relativi alle situazioni di rischio di cui al comma 2, sono sottoposti all'Autorità di Bacino per l'aggiornamento del piano.

Art. 10. Compatibilità e sostenibilità delle attività di trasformazione del territorio e riordino del vincolo idrogeologico

1 Le Regioni e le Province, ai sensi della lettera p) dell'articolo 3 della legge n. 183/1989, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, per le finalità di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del presente piano, gli elaborati tecnici di seguito elencati:

- a) “Carta indice di franosità totale” che individua per litologia e sottobacini le aree maggiormente suscettibili ai movimenti gravitativi in atto nell'attuale quadro morfoclimatico;
- b) “Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli”, che individua le aree critiche rispetto ai cambiamenti di destinazione d'uso che comportano scadimento della funzione antierosiva e di regimazione delle acque del sistema suolo – soprassuolo.

PARTE III – PRESCRIZIONI DIRETTE

Art. 11. Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R4

1 Il P.A.I. individua nell'elaborato "Atlante delle situazioni di rischio da frana" le situazioni di rischio ove si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.

2 Nelle zone individuate a rischio molto elevato per fenomeni franosi, identificate come R4, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, commi 2, 3, e ferme restando le limitazioni poste in essere dall'autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammessi esclusivamente:

- a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dalle normative vigenti, nonché le opere interne agli edifici, senza aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio;
- c) gli interventi di consolidamento volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio;
- d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle attrezzature ed infrastrutture esistenti con possibilità di prevedere aumenti di superfici e volumi per la realizzazione di manufatti, opere o modificazioni finalizzati esclusivamente a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- e) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non comportino aumento delle condizioni di rischio.

3 Gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'autorità regionale competente.

Art. 12. Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R3

1 Nelle zone individuate a rischio elevato per fenomeni franosi, identificate come R3 nell'elaborato "Atlante delle situazioni di rischio frana", fatto salvo quanto previsto all'art. 4, commi 2, 3 e ferme restando le limitazioni poste in essere dall'autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammessi esclusivamente:

- a) tutti gli interventi consentiti nelle zone a rischio molto elevato di cui all'art. 11, commi 2 e 3;
- b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle normative vigenti, finalizzati all'adeguamento ed al miglioramento sismico, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive, comportanti anche modesti aumenti di superficie e volume e cambiamento di destinazione d'uso purché funzionalmente connessi a tali interventi;
- c) l'installazione di manufatti leggeri prefabbricati di modeste dimensioni al servizio di edifici,

infrastrutture, attrezzature e attività esistenti;

d) gli interventi di consolidamento volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio;

e) gli interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esposti al rischio senza aumento di superficie e di volume.

2 Gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'autorità regionale competente.

PARTE IV – INTERVENTI

Art. 13. Criteri di intervento attraverso opere di consolidamento e sistemazioni idraulico-forestali

1 Le opere e gli interventi di consolidamento e di sistemazione idraulico-forestale comprendono:

a) interventi permanenti a carattere preventivo, relativi al contenimento dei fenomeni di dissesto, attuati in forma diffusa ed estensiva ed a carattere prioritario nelle azioni di assetto del bacino, come quelli definiti nell'elaborato "Atlante dei sottobacini collinari e montani";

b) interventi permanenti a carattere non preventivo, che si applicano prioritariamente alle situazioni di rischio R3 e R4 di cui ai precedenti artt. 11 e 12, ed in subordine a situazioni per le quali ricorrono nella Pianificazione Regionale e Provinciale motivi strategici e irrinunciabili che richiedono il consolidamento di aree naturalmente instabili; i progetti di tali interventi debbono essere corredati di uno studio di fattibilità tecnica ed economica che li renda preferibili ad altre soluzioni.

Art. 14. Interventi nelle situazioni di rischio per movimenti franosi

1 L'allegato alle presenti norme, recante "Linee guida per la valutazione della fattibilità, della economicità e dell'inserimento ambientale degli interventi in situazioni di rischio da frana", definisce i requisiti per la migliore progettazione degli interventi.

Art. 15. Classificazione dei bacini collinari e montani in base allo stato ed alle necessità di assetto

1 L'elaborato "Atlante dei sottobacini collinari e montani" costituisce il quadro di riferimento per il fabbisogno e le priorità degli interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale.

2 Tale quadro è modificato in relazione alle risultanze delle attività di ricognizione di cui all'art.2, comma 3, del D.L. n. 279/2000 convertito nella legge n.365/2000, dell'approfondimento delle conoscenze sul ruolo svolto dai sottobacini collinari e montani negli equilibri del sistema monte-valle, nonché a seguito della individuazione di ulteriori criticità nel reticolo idrografico che richiedono il concorso di sistemazioni montane.

Art. 16. Interventi di sistemazione collinare e montana

1 Il P.A.I. individua interventi tesi al miglioramento dell'efficienza idrogeologica del sistema suolo-soprassuolo, in termini di contenimento dell'erosione accelerata e del deflusso istantaneo, nonché dei dissesti gravitativi, avendo come riferimento la classificazione della funzionalità idrogeologica dei sottobacini definita negli elaborati "Atlante dei sottobacini collinari e montani" e "Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli".

2 Gli interventi di cui al comma 1, purchè compatibili con l'esigenza di tutela paesaggistica e delle aree protette e dei siti bioitaly, riguardano:

a) l'aumento del grado di copertura vegetale dei soprassuoli,

- b) la manutenzione delle sistemazioni idraulico-forestali,
- c) il riordino colturale delle superfici boscate, la modifica del governo di boschi,
- d) la realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie,
- e) la bonifica e il ripristino della copertura vegetale di aree abbandonate o dismesse, riguardanti zone estrattive, discariche, o comunque terreni artefatti.

3 Le Amministrazioni competenti costituiscono e aggiornano, secondo modalità coordinate con l'Autorità di Bacino, un catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale e degli interventi di imboscamento, ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione. Tale catasto, ed i relativi aggiornamenti periodici, vengono trasmessi dalle Amministrazioni competenti all'Autorità di Bacino.

Art. 17. Orientamento della politica agricolo-forestale

1 Le Regioni di concerto con l'Autorità di Bacino promuovono azioni di politica agricola e forestale, regionale e provinciale, finalizzate a migliorare l'ordinamento colturale e le pratiche agricole e forestali in funzione delle criticità di assetto idrogeologico individuate dal presente Piano.

2 La classificazione dei sottobacini, di cui all'art. 15, costituisce lo strumento conoscitivo da utilizzare per orientare gli incentivi rivolti all'assetto idrogeologico della pianificazione regionale per la migliore definizione delle pratiche agricole.

Art. 18. Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica

1 Alle attività di manutenzione idraulico-forestale ed idrogeologica attinenti al deflusso delle acque superficiali all'interno del reticolo si applicano le disposizioni dell'art.32.

Art. 19. Compatibilità delle attività estrattive sui versanti

1 Le Regioni, nell'aggiornamento del piano per le attività estrattive, tengono conto della presenza dei dissesti individuati nell'elaborato "Inventario dei fenomeni franosi" e della suscettibilità geomorfologica del versante stesso, individuata nell'elaborato "Carta indice di franosità totale" per litologia e sottobacini.

2 Gli studi geologici a corredo del progetto di apertura di nuove cave o di ampliamento di quelle esistenti prevedono la valutazione della pericolosità da frana sull'intero versante modificato dal profilo finale del fronte di scavo e la valutazione del livello di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture presenti sul versante interessato ed in prossimità di esso.

3 Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alla riduzione delle condizioni di pericolo nelle aree di cui al comma 2, valutata come previsto negli studi geologici del medesimo comma. Le relazioni geologica e geotecnica a corredo del progetto di apertura di nuove cave o di ampliamento di quelle esistenti, definiscono, alla luce di specifiche indagini, la natura, l'assetto e il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato

direttamente e indirettamente dai lavori di escavazione e ricomposizione ambientale, con particolare riferimento alla valutazione delle modifiche delle condizioni originarie di stabilità locale e globale dell'intero versante.

TITOLO III – ASSETTO IDRAULICO

PARTE I – FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 20. Finalità specifiche

1 Relativamente all'assetto idraulico il P.A.I. persegue, attraverso le norme d'uso del territorio e la programmazione delle relative azioni, l'obiettivo di conservare, difendere e valorizzare il suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato, garantendo al territorio del bacino del fiume Tevere un livello di sicurezza idraulica adeguato rispetto agli eventi storici e probabili.

2 In particolare si perseguono:

- a) la protezione ed il recupero della naturale dinamica fluviale compatibilmente con quanto ai punti successivi;
- b) la tutela della popolazione e la difesa dei centri abitati, delle infrastrutture e dei beni di particolare pregio, soggetti ad un livello di pericolo idraulico non compatibile;
- c) la prevenzione del rischio idraulico.

3 Le finalità richiamate sono perseguite mediante:

- l'adeguamento della pianificazione urbanistico-territoriale;
- la definizione del quadro organico di rischio idraulico;
- le prescrizioni, le misure di incentivazione e gli indirizzi circa la destinazione d'uso, l'inibizione dell'occupazione e dell'utilizzo degli alvei e le definizioni di un uso delle aree golenali e delle aree inondabili compatibile con la sicurezza delle zone di monte e di valle e con la naturale dinamica fluviale;
- la rimozione degli elementi incompatibili con il naturale fluire delle acque;
- le prescrizioni relative ad attività di previsione ed allarme di eventi critici, nonché di gestione dell'emergenza;
- l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale;
- l'individuazione di un quadro di interventi per la sicurezza idraulica di infrastrutture ed insediamenti soggetti a rischio idraulico;
- la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;
- la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia nel rispetto della compatibilità ambientale;
- la diffusione della conoscenza del livello di rischio idraulico attuale sul territorio;
- l'adeguamento del sistema infrastrutturale esistente e la compatibilità del nuovo ai criteri dell'assetto idraulico del bacino.

Art. 21. Criteri specifici di assetto idraulico

1 I criteri specifici di assetto idraulico del bacino fanno riferimento:

- alle caratteristiche fisiche, nel senso che la morfologia del territorio, laddove espressione della capacità d'invaso, rappresenta il primo strumento di controllo della risposta idraulica del bacino alle sollecitazioni meteoriche;
- alle caratteristiche ambientali, nel senso che il corridoio idraulico connesso all'alveo principale della piena con alta probabilità di inondazione rappresenta l'ambito di pertinenza della naturale evoluzione del fiume;
- alla criticità degli eventi idrologici, nel senso che viene fatto riferimento a quelli con minimo tempo di ritorno di 50 anni;
- al rischio, nel senso che esso, quando assume i connotati di rischio elevato e molto elevato, sulla base della definizione contenuta nell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. del 29 settembre 1998, può costituire una condizione di modificabilità dell'assetto idraulico.

2 Il P.A.I. prevede la zonazione del reticolo idrografico.

3 Il reticolo idrografico è suddiviso nei seguenti sottoinsiemi:

- reticolo principale;
- reticolo secondario;
- reticolo minore;
- reticolo marginale.

4 Il reticolo principale comprende le aste dei corsi d'acqua in corrispondenza delle quali, per caratteristiche idrauliche, per posizionamento geografico e per natura geomorfologica, è collocata per l'intero bacino del fiume Tevere la principale capacità di laminazione dei volumi di piena; tale capacità di laminazione è soggetta agli effetti indotti dalle modifiche della risposta idraulica dei bacini drenanti e dalle utilizzazioni del territorio nelle aree alluvionali limitrofe e va salvaguardata nell'ambito di un rapporto di concertazione e sussidiarietà tra le varie regioni del bacino.

5 Il reticolo secondario comprende le aste dei corsi d'acqua direttamente affluenti nel reticolo primario che drenano i bacini montani e le aree alluvionali immediatamente contermini; la relativa capacità di laminazione, nei riguardi degli eventi idrologici eccezionali, deve essere salvaguardata al fine di non aggravare le condizioni di deflusso della piena nel reticolo principale.

6 Il reticolo minore è costituito dal sistema della rete idrografica e dei versanti, direttamente in essa afferenti, che condiziona il deflusso delle piene di riferimento e al cui interno le residue aree alluvionali e la struttura dell'uso del suolo costituiscono un importante fattore transitorio di invasione, il cui controllo contribuisce a non aggravare le condizioni di deflusso della piena nel reticolo immediatamente sottostante.

7 Per la restante parte del reticolo del bacino, di seguito definito reticolo marginale, valgono le tradizionali ed usuali regole di buon regime delle acque e di polizia idraulica nonché la vigente normativa di tutela ambientale ed idrogeologica, finalizzate alla riduzione delle condizioni locali di

rischio.

Art. 22. Ambito di applicazione

1 L'ambito territoriale di riferimento del P.A.I. relativamente all'assetto idraulico è costituito dal reticolo idrografico definito come principale, secondario, minore e marginale.

2 La zonazione del reticolo idrografico è contenuta nell'elaborato "Carta della zonazione del reticolo idrografico".

Art. 23. Elaborati del Piano relativi all'assetto idraulico

1 Le norme del presente titolo fanno riferimento agli elaborati ed agli allegati di seguito elencati e specificatamente richiamati nell'articolato:

Elaborati cartografici

"Carta della zonazione del reticolo idrografico"

"Fasce fluviali e zone di rischio del reticolo principale"

"Atlante delle situazioni di rischio idraulico"

Allegati

"Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio "

"Linee guida per la predisposizione del piano comunale di protezione civile"

"Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di riferimento"

"Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica".

PARTE II – PRESCRIZIONI QUADRO

Art. 24. Compatibilità della pianificazione urbanistica e territoriale con le aree interessate da pericolosità idraulica.

1 Gli obiettivi del P.A.I. sono perseguiti attraverso la delimitazione e l'aggiornamento delle fasce fluviali e delle zone di rischio sulla base della metodologia dell'Allegato "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio" e secondo i criteri definiti nell'Atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. del 29 settembre 1998.

2 Gli strumenti urbanistici ed i regolamenti locali, in applicazione delle disposizioni regionali di cui all'art. 4, comma 5, prevedono:

- a) prescrizioni, modalità e misure di incentivazione per delocalizzare gli edifici esistenti nonché le nuove previsioni edificatorie all'esterno delle zone a maggiore pericolosità idraulica;
- b) idonee misure di informazione alla popolazione sul livello di pericolo idraulico cui è soggetta;
- c) vincoli e prescrizioni relativi all'attuazione dei programmi e dei piani previsti dalla legge n. 225/1992 e successive modificazioni e/o integrazioni, redatti anche sulla base dell'Allegato "Linee guida per la predisposizione del piano comunale di protezione civile";
- d) interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico.

3 La delimitazione delle fasce fluviali e delle zone di rischio sul reticolo principale è contenuta nell'elaborato cartografico "Fasce fluviali e zone di rischio del reticolo principale".

4 Le valutazioni di rischio idraulico richiedono sempre l'applicazione della procedura definita in Allegato "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio".

5 Nella redazione degli strumenti urbanistici e loro varianti le valutazioni di pericolosità idraulica sono effettuate con studi idraulici condotti sulla base della procedura di cui al Capitolo 1 dell'Allegato "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio"

6 Fino al completamento della procedura del comma 4, nel P.A.I. sono individuate sul reticolo secondario, minore e marginale le situazioni di maggior rischio evidenziate nell'elaborato "Atlante delle situazioni di rischio idraulico".

7 L'approvazione della delimitazione delle fasce fluviali e delle zone di rischio comporta l'osservanza del procedimento di cui al comma 6 dell'articolo 2 del D.L. n. 279/2000 convertito con modificazioni nella legge n. 365/2000, e l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 25, 26, 27, 28 e 29.

8 I programmi di prevenzione e di previsione ed i piani di emergenza, predisposti ai sensi della

legge n. 225/1992 e successive modificazioni e/o integrazioni, contengono l'individuazione delle aree soggette a rischio idraulico e le misure di riduzione e mitigazione del rischio stesso.

PARTE III – PRESCRIZIONI DIRETTE

Art. 25. La fascia A

1 Nella fascia definita A il P.A.I. persegue l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e favorendo l'evoluzione naturale del fiume.

2 Nella fascia A, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, commi 2, 3, sono ammessi esclusivamente:

a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle normative vigenti, nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare aumento di volume ma non della superficie di sedime e devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica senza modifica delle condizioni di deflusso della piena previo parere e verifica dell'autorità regionale idraulica competente;

c) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;

e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi, attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi, a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purchè non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e);

g) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

l) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo,

realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

m) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato "Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica";

n) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purchè realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

o) gli interventi di difesa idraulica così come disciplinati dall'art. 30;

p) l'attività estrattiva nei limiti previsti dall'articolo 31;

q) gli interventi e le attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purchè ricompresi in piani di settore o regionali, ed a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena.

3 E' richiesto il parere di cui al R.D. n. 523/1904 rilasciato dall'autorità regionale competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere c), l), m), n), o), q) del precedente comma 2.

Art. 26. La fascia B

1 Nella fascia B il P.A.I. persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di invaso della piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2 Nella fascia B, salvo quanto previsto all'art. 4, commi 2, 3, sono ammessi:

a) tutti gli interventi consentiti in fascia A di cui all'art. 25;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti e relative aree di pertinenza, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, così come definiti dalle normative vigenti, nonché di ampliamento e modifica della destinazione d'uso, a condizione che tali interventi siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte in sede di autorizzazione;

d) gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di approvazione del P.A.I. nelle zone omogenee A, B e nelle zone F (limitatamente alle attrezzature di carattere generale e pubblico) di cui al decreto interministeriale 1444/68, subordinando l'attuazione delle previsioni alla loro messa in sicurezza.

3. E' richiesto il parere di cui al R.D. n. 523/1904 rilasciato dall'autorità regionale competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere b) e d) del precedente comma 2.

Art. 27. La fascia C

1 Nella fascia C il P.A.I. persegue l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni

mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e/o integrazioni, di programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del P.A.I..

2 I programmi di previsione e prevenzione ed i piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e dei loro territori investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3 L'autorità regionale competente in materia idraulica esprime parere di cui al R.D. n. 523/1904 unicamente nei casi di nuove realizzazioni di infrastrutture lineari quali ferrovie, autostrade e strade, con la sola eccezione di quelle di lottizzazione.

Art. 28. Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle zone definite a rischio per fenomeni idraulici R4

1 Valgono le limitazioni già elencate all'art. 25 per la fascia A.

Art. 29. Limitazioni all'attività di trasformazione del territorio nella zone definite a rischio per fenomeni idraulici R3

1 Per tali zone valgono le disposizioni e limitazioni della fascia in cui sono ricomprese.

PARTE IV –INTERVENTI

Art. 30. Interventi di difesa idraulica

1 La riduzione del livello di rischio idraulico è perseguita principalmente attraverso:

- interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento e/o ripristino dell'efficienza idraulica della rete idrografica;

- azioni tese ad indirizzare gli sviluppi territoriali in aree con nullo o basso livello di pericolo.

2 Per il dimensionamento degli interventi di difesa idraulica basati sulla laminazione controllata dei volumi di piena, relativamente alla valutazione di questi, si fa riferimento alla metodologia riportata nell'Allegato "Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di riferimento".

3 L'intervento di difesa idraulica è dimensionato per l'estensione areale della zona classificata R3 o R4 del P.A.I..

4 Qualsiasi ampliamento della zona da difendere è determinato attraverso una concertazione tra Regioni, Province, Comuni, autorità regionale competente in materia idraulica ed Autorità di Bacino in modo da definirne la compatibilità con l'assetto idraulico del P.A.I..

5 Le previsioni di espansione urbanistica possono determinare interventi di difesa idraulica anche in zone attualmente non classificate R3 e/o R4; la definizione di tali interventi segue la procedura di cui al comma 4. Tali interventi, a tutti gli effetti, costituiscono opere di urbanizzazione primaria e/o opere funzionalmente connesse.

6 Gli interventi di difesa idraulica in corrispondenza delle zone R3 e R4 sono dimensionati in funzione della piena con tempo di ritorno pari a 200 anni.

7 Le nuove infrastrutture a rete e le vie di comunicazione che attraversano i corsi d'acqua debbono essere progettate almeno con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a 200 anni.

8 L'autorità regionale competente in materia idraulica svolge compiti di vigilanza sullo stato di rischio delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico attraversanti il reticolo idrografico nelle zone a rischio R3 e/o R4. Gli enti proprietari o concessionari a seguito di specifica richiesta dell'autorità regionale competente in materia idraulica inoltrata entro sei mesi dall'approvazione del P.A.I., verificano le condizioni di rischio dei manufatti interessati in riferimento alle condizioni di deflusso delle piene con tempo di ritorno di 50 e 200 anni, con riguardo anche alle condizioni di stabilità strutturale delle opere stesse. Sulla base di tale verifica l'autorità regionale competente in materia idraulica dispone d'intesa con l'Autorità di Bacino, se del caso, le misure idonee alla riduzione del rischio in riferimento alle condizioni di assetto idraulico definite nel P.A.I..

9 Qualora gli enti proprietari o concessionari delle opere di cui al comma precedente non ottemperino alla richiesta di verifica entro sei mesi dalla specifica richiesta, ovvero non osservino le misure disposte ai sensi del comma precedente, entro il termine appositamente stabilito dall'autorità regionale competente in materia idraulica, quest'ultima ne informa immediatamente l'autorità regionale e locale proponendo i necessari provvedimenti di carattere contingibile e urgente.

10 Gli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico, in quanto opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, così come definiti nell'allegato B, § 7, lett. o), del D.P.R. 12 aprile 1996, sono assoggettati alla relativa disciplina e a quella regionale conseguente.

Art. 31. Disciplina dell'estrazione di materiale inerte

1 E' vietata l'asportazione di materiale inerte, ad eccezione di quanto previsto all'art. 32, e l'esercizio dell'attività estrattiva all'interno della zona compresa tra le linee poste in destra e sinistra idraulica a distanza di 10 metri dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questi, dalla sponda.

2 I piani regionali per le attività estrattive all'interno delle fasce fluviali preventivamente definite con la procedura di cui all'allegato "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio" individuano le attività di cava in esercizio e i connessi impianti di prima lavorazione del materiale estratto.

3 Solo in presenza di piani regionali per l'attività estrattiva approvati con la procedura di cui al comma 2 è consentita nella fascia A l'asportazione di materiale inerte con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma successivo.

4 A condizione che non vengano modificate le attuali condizioni di rischio idraulico, nell'esecuzione delle attività, ove autorizzate, inerenti all'asportazione di materiale inerte sono consentiti:

a) l'installazione di manufatti ed attrezzature precari e temporanei connessi all'esercizio dell'attività estrattiva;

b) l'accumulo provvisorio giornaliero di materiale inerte;

c) il taglio di vegetazione arborea previa autorizzazione degli Organi competenti.

5 I progetti dei piani di coltivazione se interessano la fascia A e/o B debbono contenere la valutazione delle modifiche apportate alle condizioni di deflusso delle piene con tempo di ritorno di 50 e 200 anni.

6 La prosecuzione dell'esercizio delle attività di cava in fascia A e/o B è subordinata alla valutazione delle modifiche apportate alle condizioni di deflusso delle piene con tempo di ritorno di 50 e 200 anni, entro 36 mesi dall'approvazione del P.A.I..

Art. 32. Interventi di manutenzione idraulica

1 L'autorità regionale competente in materia idraulica individua le parti del reticolo idrografico che sono da sottoporre a manutenzione idraulica.

2 Laddove la manutenzione idraulica è di competenza dei privati frontisti questi effettuano i relativi interventi su conforme disposizione dell'autorità regionale competente in materia idraulica.

3 La manutenzione si attua in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato "Linee guida per la individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'officiosità idraulica della rete idrografica". Nel caso in cui le opere di ripristino dell'officiosità idraulica siano inserite in appositi piani di intervento di cui alla legge n. 677/1996 si applica la relativa procedura.

4 Le aree del demanio fluviale insistenti sulle aste del reticolo principale e secondario non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art. 33. Esercizio delle dighe di competenza statale

1 L'Amministrazione concedente cui spetta la vigilanza sulle concessioni di derivazione garantisce che le variazioni di livello del bacino, derivanti dall'ordinaria gestione dell'invaso non inducano fenomeni di instabilità delle sponde e non incidano sulla stabilità dei manufatti e delle infrastrutture localizzate all'intorno del bacino, provvedendo, se del caso, ad imporre analisi di approfondimento ed opere di stabilizzazione.

2 L'amministrazione concedente integra i disciplinari di concessione con prescrizioni relative all'obbligo da parte dell'ente gestore di mantenere le sponde del serbatoio ai fini di consentirne, ove possibile, la fruibilità.

3 Anche durante la fase di invaso sperimentale delle dighe i soggetti gestori sono tenuti ad operare, per quanto più possibile compatibilmente agli eventi di piena, nel rispetto della circolare del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali n. 12874 del 16 giugno 1998.

PARTE V – DISCIPLINA SPECIFICA DI ASSETTO

Art. 34. Disciplina d'assetto del fiume Tevere tra l'invaso di Corbara e Orte

1 Le aree soggette ad esondazione dal fiume Tevere in tale tratto sono destinate a contenere il volume di laminazione della piena secolare costituente pericolo per la città di Roma per non aggravare l'attuale rischio idraulico connesso con le esistenti strutture di difesa passiva nel tratto del Tevere a valle di Castel Giubileo, secondo le finalità espresse nel P.S.1, approvato con D.P.C.M. 3 settembre 1998.

2 Le aree perimetrare sono assimilate alla fascia A e pertanto per esse valgono le norme di cui all'art. 25.

Art. 35. Disciplina d'assetto del fiume Tevere tra Orte e la traversa di Castel Giubileo

1 Le aree soggette ad esondazione dal fiume Tevere in tale tratto sono destinate a contenere il volume di laminazione della piena secolare costituente pericolo per la città di Roma per non aggravare l'attuale rischio idraulico connesso con le esistenti strutture di difesa passiva nel tratto del Tevere a valle di Castel Giubileo, secondo le finalità espresse nel P.S.1, approvato con D.P.C.M. 3 settembre 1998.

2 Il P.A.I. conferma, fino alla approvazione del piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce – P.S.5, la normativa del P.S.1.

Art. 36. Disciplina d'assetto del fiume Tevere a valle della traversa di Castel Giubileo e del fiume Aniene

1 Nell'area compresa tra le esistenti arginature del fiume Tevere a valle della traversa di Castel Giubileo fino alla foce, definita "fascia a massimo deflusso di piena" ed identificata con la sigla "AA", sono esclusivamente consentiti:

a) gli interventi di miglioramento dell'efficienza idraulica al fine di ridurre al minimo la resistenza al deflusso della piena, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento delle esistenti strutture idrauliche;

b) la delocalizzazione, al di fuori della fascia AA, degli insediamenti abusivi e gli interventi di demolizione senza ricostruzione ad essa connessi;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dalle lett. a), b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 sugli immobili nei quali si svolgono attività regolarmente assentite;

d) gli interventi di riqualificazione ambientale ed urbana;

e) gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche e delle strutture sedi di servizi pubblici d'interesse collettivo esistenti, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete compresi i manufatti funzionalmente connessi; tali interventi sono sottoposti all'autorità regionale competente in materia idraulica ai fini di un parere di compatibilità rispetto al P.A.I..

2 Non è richiesto il parere di cui al R.D. n. 523/1904 rilasciato dall'autorità regionale competente

in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere b) e c).

3 Le aree individuate e perimetrate al di fuori della fascia fluviale "AA", soggette al rigurgito della piena secolare del fiume Tevere, fino all'adozione del piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce – P.S.5, sono assimilate alla fascia fluviale A e pertanto, per esse valgono le norme di cui all'art. 25.

4 Entro 12 mesi dall'approvazione del P.A.I. l'autorità regionale competente in materia idraulica, l'Agenzia del demanio e la Capitaneria di Porto predispongono il quadro aggiornato delle utilizzazioni delle golene e degli specchi liquidi.

5 I soggetti di cui al comma precedente di concerto con l'Autorità di Bacino, sentiti i Comuni interessati, determinano le condizioni di compatibilità tra gli usi delle golene e degli specchi liquidi con il deflusso della piena.

Art. 37. Disciplina d'assetto del fiume Aniene a valle del Grande Raccordo Anulare

1 Le aree individuate e perimetrate per il fiume Aniene a valle del Grande Raccordo Anulare fino all'immissione nel Tevere, soggette ad inondazione per portate secolari, sono assimilate alla fascia fluviale A fino all'approvazione del piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce – P.S.5 e pertanto per esse valgono le norme di cui all'art. 25.

TITOLO IV – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 38. Piani di protezione civile

In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e/o integrazioni, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei programmi di previsione e prevenzione. Gli Organi tecnici dell'Autorità di Bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano opportuni raccordi con i Comuni per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 39. Vigilanza, monitoraggio ed aggiornamento del piano

1 Ai sensi dell'art. 12 della L. 183/1989 e della successiva disciplina vigente, l'Autorità di Bacino vigila sull'attuazione del P.A.I..

2 L'Autorità di Bacino entro 12 mesi dall'approvazione del P.A.I., in collaborazione con le regioni interessate e gli altri soggetti competenti in materia, avvia studi per estendere gli accertamenti alle nuove condizioni di rischio ed alla conseguente individuazione di ulteriori misure di tutela anche in relazione alle aree interessate dal reticolo minore.

3 A tal fine l'Autorità di Bacino promuove in collaborazione con le regioni interessate, la formazione di esperti in materia di rischio idrogeologico e la costituzione sul territorio del bacino di uffici specializzati alla rilevazione ed allo studio dei fenomeni idrogeologici.

4 L'Autorità di Bacino promuove attraverso le Regioni il coordinamento tra gli enti preposti al servizio di polizia idraulica e di piena al fine di garantire un indirizzo uniforme a scala di bacino.

5 In caso di avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di aggiornamenti di studi, sono trasmesse da parte delle amministrazioni competenti all'Autorità di Bacino le richieste, corredate della documentazione relativa, finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione. Il segretario generale dell'Autorità di bacino del Tevere emana apposito decreto con il quale viene ripermetrata l'area a rischio oggetto dell'intervento di messa in sicurezza o di studio.

6 I comuni trasmettono all'Autorità di bacino con le stesse procedure di cui al comma precedente gli elaborati relativi alle condizioni di rischio di cui al comma 3 dell'art.9.

7 Per l'aggiornamento del P.A.I. restano ferme le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino.

8 Al di fuori delle ipotesi previste al comma 5 e 6 del presente articolo o di altre fattispecie emergenziali, il P.A.I. è aggiornato, di norma, almeno ogni cinque anni.

Art. 40. Pianificazione stralcio di bacino e pianificazione provinciale

L'Autorità di Bacino promuove, nei modi e nei tempi fissati dalla legge regionale, l'intesa prevista dall'art.57 del D.Lgs. 112/98 finalizzata al recepimento del P.A.I. all'interno della pianificazione provinciale.

Art. 41. Quadro degli interventi e fabbisogno finanziario

Il P.A.I. individua nell'elaborato "Quadro generale degli interventi" il complesso degli interventi e la Stima del fabbisogno finanziario finalizzato alla riduzione del rischio sull'intero territorio del bacino del Fiume Tevere.